



# COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

C.so Volsci 111 – 03039 SORA (FR) – Cod.Fisc. 00217140607 - Tel.07768281 – 0776831027 – Telefax 0776825056 – e-mail  
comunesor@pec.it

## Settore n.5 – Lavori Pubblici e Ambiente

Ordinanza n. 10278

del

**27 MAR. 2014**

### IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio Regionale n. 66 del 10/12/2009, pubblicata sul S.O. n. 60 - BURL n. 11 del 20/03/2010 - ad oggetto: "Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria" in attuazione del D.Lgs. n. 351/99;

CONSIDERATO che il "Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria" della Regione Lazio stabilisce: le "Norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera";

PRESO ATTO che:

- nelle norme di attuazione del suddetto Piano il Comune di Sora figura in zona "B";
- con delibera di G.C. n. 33 del 11/02/2014 ad oggetto: Delibera di C.R. n. 66 del 10/12/2009: "Piano per il risanamento della Qualità dell'Aria" in attuazione del D.Lgs. n. 351/99, art. 8, Misure da applicare nelle zone in cui i livelli degli inquinanti sono più alti dei valori limite, e, art. 9, Requisiti applicabili nelle zone con livelli inferiori ai valori limite. Recepimento, questa Amministrazione ha recepito il suddetto Piano Regionale;
- con delibera di G.C. n. 44 del 06/03/2014 ad oggetto: "Risanamento della qualità dell'aria. Limitazione della circolazione e istituzione delle domeniche ecologiche", questa Amministrazione ha stabilito tra l'altro:
  1. la limitazione del traffico in area urbana del Centro Storico;
  2. l'istituzione delle domeniche ecologiche;

CONSIDERATO che le principali fonti di emissione primaria da traffico veicolare di polveri inalabili PM<sub>10</sub> risultano essere autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché i ciclomotori e i motoveicoli;

ACCERTATO che l'esposizione prolungata a concentrazioni significative di polvere PM<sub>10</sub> può provocare danni alla salute umana;

CONSIDERATO che il Piano di Risanamento della Regione Lazio sopra richiamato impone l'adozione di provvedimenti atti a limitare il grado di inquinamento della città in previsione di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera stabiliti dalla norma;

RAVVISATA la necessità di disporre provvedimenti di limitazione al traffico, i quali saranno oggetto di successiva specifica ordinanza a cura del Settore VII, nonché misure ulteriori di cui all'art. 5 del richiamato Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria: "Norme di Attuazione", quali nello specifico:

- a) le stufe e i camini chiusi a biomassa legnosa devono garantire un rendimento energetico  $\eta > 63\%$  e rispondere ai requisiti di bassa emissione di monossido di carbonio;
- b) gli impianti di riscaldamento a combustibili non gassosi devono essere convertiti a metano, se la località è servita da metanodotto o a GPL. In quest'ultimo caso, qualora non sia possibile per

- mancanza di spazi installare il contenitore del gas, è ammesso esclusivamente l'uso di gasolio, kerosene anche emulsionanti;
- c) in caso di sostituzione di caldaia dell'impianto di riscaldamento, questa deve essere sostituita con caldaia di nuova generazione ad alto rendimento energetico;
  - d) gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti, devono essere ristrutturati secondo le tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e della contabilizzazione del calore utilizzato;
  - e) gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale devono essere realizzati con caldaia di nuova generazione ad alto rendimento, possibilmente integrate da pannelli solari, e secondo la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato;
  - f) gli edifici di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale devono essere realizzati o ristrutturati secondo tecnologie di massima coibentazione ed isolamento termico in conformità al D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni;
  - g) le canne fumarie di tutti gli impianti termici civili, anche di potenza termica inferiore al valore di soglia di 35 kW devono essere conformi a quanto prescritto dall'allegato IX alla parte V del D.Lgs. 152/2006;

CHIARITO che quanto ai punti a - b - d - g dovrà essere garantito entro il 31/12/2014, mentre quanto ai punti c - e - f dovrà avere efficacia sin dall'entrata in vigore del "Piano di Risanamento di Qualità dell'Aria" più volte richiamato (efficacia immediata);

VISTO il D.P.R. n. 412 del 26/08/93;

VISTO il D.Lgs. 351 del 04/08/1999;

VISTO il T.U.E.L. 267 del 18/08/2000;

#### **ORDINA**

l'attuazione, entro il 31/12/2014, di quanto ai punti sottospecificati:

- a) le stufe e i camini chiusi a biomassa legnosa devono garantire un rendimento energetico  $\eta > 63\%$  e rispondere ai requisiti di bassa emissione di monossido di carbonio;
- b) gli impianti di riscaldamento a combustibili non gassosi devono essere convertiti a metano, se la località è servita da metanodotto o a GPL. In quest'ultimo caso, qualora non sia possibile per mancanza di spazi installare il contenitore del gas, è ammesso esclusivamente l'uso di gasolio, kerosene anche emulsionanti;
- d) gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti, devono essere ristrutturati secondo le tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e della contabilizzazione del calore utilizzato;
- g) le canne fumarie di tutti gli impianti termici civili, anche di potenza termica inferiore al valore di soglia di 35 kW devono essere conformi a quanto prescritto dall'allegato IX alla parte V del D.Lgs. 152/2006;

nonché l'immediata attuazione di quanto ai restanti punti:

- c) in caso di sostituzione di caldaia dell'impianto di riscaldamento, questa deve essere sostituita con caldaia di nuova generazione ad alto rendimento energetico;
- e) gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale devono essere realizzati con caldaia di nuova generazione ad alto rendimento, possibilmente integrate da pannelli solari, e secondo la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato;

- f) gli edifici di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale devono essere realizzati o ristrutturati secondo tecnologie di massima coibentazione ed isolamento termico in conformità al D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni;

### **ORDINA ALTRESI'**

- il divieto assoluto a chiunque di accendere fuochi o falò anche se trattasi di attività connessa all'ordinaria pratica agricola, con l'eccezione dei tralci delle viti se soggette ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;
- di stabilire, nei periodi di accensione dei termosifoni (15/10 – 15/04) quanto appresso:
  1. negli edifici ad uso residenziale, commerciale, direzionale, attività ricreative, di culto, sportive, scolastico ed ammissibili la temperatura non può superare i 20° C;
  2. negli edifici ad uso industriale, artigianale ed ammissibili, la temperatura non può superare i 18° C;
  3. per gli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o nafta, il periodo di accensione deve essere ridotto di 2 ore rispetto a quelli consentiti dalle norme del D.P.R. 412/93;
  4. è vietato l'uso di legna da ardere o biomasse per alimentare impianti di riscaldamento con potenza superiore a 35 kW qualora esista la possibilità di utilizzare combustibili gassosi o GPL;
  5. è fatto assoluto divieto di climatizzare spazi accessori per locali cantine, ripostigli, scale non di collegamento verticale interno, e simili (box, garage).

Il Comando di Polizia Locale è incaricato alla verifica dell'attuazione della presente ordinanza cui tutti i cittadini sono tenuti al rispetto.

**IL SINDACO**  
**Dott. Ernesto Tersigni**

